


PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XVII LEGISLATURA

VIDIMAZIONE



SASSARI, il - 2 AGO. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonino Puledda)

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna):

«Proposta di Legge Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna – Norme urbanistiche in applicazione dell'art.3 lettera "f" dello Statuto Autonomo della Sardegna – Legge Costituzionale n.3 del 26 febbraio 1948 – Disposizioni normative urbanistiche relativa all'insediamento di impianti fotovoltaici industriali a terra e colici terrestri con recepimento di principi e obblighi di tutela e valorizzazione contenuti in programmi sovranazionali, nazionali e regionali»

La relazione

La Regione Autonoma Speciale della Sardegna, il cui Statuto è stato approvato con legge costituzionale n.3 del 26 febbraio 1948, dispone di competenza primaria in materia di «Edilizia e Urbanistica» come disciplinato dall'art. 3, lettera «f», del medesimo Statuto. La Corte costituzionale ha più volte rilevato che la competenza del legislatore sardo in materia di edilizia e urbanistica non comprende «solo le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018; in questo senso già sentenza n. 51 del 2006).

Piani di governo del territorio

In tal senso, va fatto rilevare che il territorio relativo alla Regione Sarda, è interessato da plurimi piani di governo e regolamentazione di emanazione regionale, nazionale e comunitario relativi alla tutela e valorizzazione di specifiche peculiarità del compendio ambientale e paesaggistico sardo. Tali compendi, oggetto di precise disposizioni gestionali di natura restrittiva e vincolistica, non sono mai stati oggetto di puntuali norme urbanistiche che impedissero di violare i valori e i principi ispiratori di tali programmi di tutela e valorizzazione. La proposta di legge che qui si discute mira a rendere omogenee e organiche le norme urbanistiche con la pianificazione territoriale già oggetto dei piani e programmi che qui si intende richiamare.

Efficacia urbanistica

Si tratta di strumenti di pianificazione e salvaguardia che non si sono mai tradotti in norme urbanistiche efficaci in grado di evitare irreversibili compromissioni del territorio regionale, nonostante le disposizioni contenute nei programmi di gestione delle aree richiamate. Si rende, dunque, improcrastinabile la predisposizione di norme urbanistiche puntuali in grado di garantire la massima tutela relativamente ad aree gravate da rischi idrogeologici, le zone di protezione speciale, gli habitat di emanazione comunitaria, le delimitazioni di parchi e compendi naturalistici, i beni identitari, archeologici e monumentali, i Siti di Importanza comunitaria, le aree di tutela Igp, Doc e Dop che sovraintendono ad un tessuto economico rilevante come le produzioni agricole e agropastorali.

Urgenza pianificatoria

Tale normativa urbanistica assume carattere d'urgenza in relazione al rischio di una «massiccia» devastazione del territorio sardo, con gravi e irreversibili ripercussioni in ogni ambito territoriale, compreso lo sfruttamento dell'assetto urbanistico della Sardegna e il venir meno della competenza primaria della Regione nell'ambito della pianificazione «Urbanistica», in un giusto e coordinato equilibrio territoriale.

Articolo 1

Obiettivi e finalità

La presente legge, in attuazione della Legge Costituzionale n. 3 – Statuto della Regione Autonoma della Sardegna - art.3 lettera «f» e delle disposizioni di cui all'art.6 delle Norme di Attuazione dello Statuto speciale – D.P.R. 22 maggio 1975, n.480, ha come obiettivo:

1. la pianificazione territoriale e il governo del territorio sardo al fine di prevenire la compromissione del giusto equilibrio tra aree urbanizzate e il tessuto territoriale, dei compendi naturalistici, aree sottoposte a piani di tutela e valorizzazione, zone di protezione speciale, siti di importanza comunitaria e aree oggetto di pianificazione strategica ed economica.

2. la disciplina urbanistica delle aree oggetto di programmi economici, ambientali e strategici di natura comunitaria, statale e regionale.

3. la regolamentazione urbanistica degli interventi relativi a progetti di produzione di energia rinnovabile da realizzarsi a solo scopo di autoconsumo attraverso l'utilizzo di superfici già edificate o da edificare, aree già sottoposte a pianificazione urbanistica con particolare riferimento alle zone agricole, commerciali e industriali.

4. la regolamentazione urbanistica degli interventi in aree ed edifici di proprietà pubblica,

comprese le comunità energetiche promosse dalle amministrazioni pubbliche, con eventuale partecipazione di partner industriali privati da selezionare attraverso bando pubblico come da norme vigenti.

Articolo 2

Piani comunitari, statali e regionali

La presente legge intende sottoporre a pianificazione urbanistica le seguenti aree oggetto di:

1. Vincoli apposti ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nella parte seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i..
2. Dichiaraioni di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., o sulla base delle previgenti disposizioni.
3. Tutela ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., cd. beni vincolati ex lege.
4. Vincoli apposti ai sensi dell'articolo 143, lettera d), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., in occasione dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale primo ambito omogeneo.
5. Sono altresì oggetto della presente legge i seguenti areali, territori e beni identitari:
 - a. il sito "Su Nuraxi" di Barumini, lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
 - b. i beni archeologici riconducibili alla Civiltà Nuragica e Post Nuragica, ancorché privi della dichiarazione di interesse archeologico, con i relativi areali panoramici come da definizione degli atti adottati o da adottarsi da parte degli organi preposti;
 - c. le aree naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991, inserite nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette (parchi e riserve nazionali);
 - d. le aree naturali protette istituite ai sensi della L.R. n. 31/1989 (parchi e riserve regionali; monumenti naturali; aree di rilevante interesse naturalistico);
 - e. le aree in cui è accertata la presenza di specie animali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie;
 - f. le zone umide di importanza internazionale, designate ai sensi della convenzione di Ramsar (zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. n. 448/1976);
 - g. le aree incluse nella Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e relative fasce di rispetto;
 - h. le Important Bird Areas (IBA);
 - i. le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, comprese le "oasi permanenti di protezione faunistica e cattura" di cui alla L.R. n. 23/1998;
 - l. le aree, individuate ai sensi del vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, a pericolosità idraulica elevata o molto elevata (H3 - H4) e a pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 - Hg4)
 - m. le aree sotto tutela per ragioni connesse alle tradizioni agroalimentari, alla presenza di produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale rurale o di un'elevata capacità d'uso del suolo, con particolare riferimento alle aree definite con decreti statali Igp, Doc e Dop;
6. Sono oggetto di disciplina urbanistica, relativamente alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, le aree ricadenti nelle seguenti zonizzazioni urbanistiche già disciplinate negli strumenti urbanistici vigenti comunali, provinciali e regionali: zone A, B, C, D, E, F, G, H;
7. Sono oggetto di disciplina urbanistica le aree relative a cave, miniere cessate, non recuperate o abbandonate o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento in virtù dell'art. 4 lettera «a» dello Statuto autonomo della Regione Sardegna Legge Cost. n.3 del 26 febbraio 1948;
8. Sono oggetto di disciplina urbanistica le aree circoscritte all'interno di poligoni e basi militari, ricadenti nei piani e vincoli di cui ai commi precedenti di questo articolo, anche in virtù dell'art.14 dello Statuto autonomo della Regione Sardegna, Legge Cost. n.3 del 26 febbraio 1948, che prevede il conferimento al patrimonio regionale dei beni dello Stato che abbiano cessato l'originaria funzione statale;

Articolo 3

Divieto di insediamento

1. Nelle aree di cui all'articolo 2 della presente legge, fatti salvi gli interventi relativi